

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE 5/2026

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2026/261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA GRADUALE ELIMINAZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI GAS NATURALE RUSSO

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1 Premessa | 2 |
| 2 Ambito di applicazione..... | 3 |
| 2.1 Definizioni..... | 3 |
| 2.2. Divieto di importazione di gas e GNL russo, incluse le miscele (art. 3 Regolamento)..... | 3 |
| 2.3. Autorizzazione preventiva..... | 4 |
| 2.4. Obblighi di comunicazione – Transiti, introduzioni in deposito..... | 4 |
| 3 Iter autorizzativo..... | 5 |
| 3.1 Soggetto obbligato e termini di presentazione dell'istanza..... | 5 |
| 3.2. Modalità di presentazione dell'istanza..... | 7 |
| 3.3. Attività a cura degli UADM..... | 8 |
| 3.3.1 Rilascio dell'autorizzazione | 9 |
| 3.3.2 - Sospensione del procedimento..... | 10 |
| 3.3.3 - Diniego dell'autorizzazione | 10 |
| 3.4 Revoca dell'Autorizzazione unica..... | 11 |
| 4 istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni | 11 |
| 5 Monitoraggi | 12 |
| 6. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza | 13 |

1 PREMESSA

La presente Circolare fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al progressivo divieto di importazione di gas naturale e GNL dalla Federazione Russa e al rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio delle dipendenze energetiche dell'Unione.

Il nuovo quadro regolatorio europeo nasce in risposta all'esigenza, più volte ribadita dal Consiglio europeo e formalizzata nella Roadmap "REPowerEU" del 2025, di eliminare in modo definitivo le vulnerabilità connesse alla dipendenza energetica da fonti russe. Il Regolamento istituisce un divieto giuridicamente vincolante di importazione, applicato in maniera graduale e differenziata in funzione della tipologia dei contratti e delle modalità di approvvigionamento, accompagnato da un articolato sistema di autorizzazioni preventive, obblighi di notifica e condivisione informativa per prevenire pratiche di elusione. Si precisa che il Regolamento non modifica quanto già previsto dal Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In tale contesto, l'Agenzia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è chiamata ad assicurare un'applicazione uniforme e coordinata delle nuove disposizioni, in particolare riguardo:

- **La verifica documentale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione preventiva** per l'immissione in libera pratica di gas naturale e GNL, russo o non russo, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento;
- **Il monitoraggio delle operazioni di transito di Gas e GNL**, ivi inclusi i transiti finalizzati alla successiva introduzione in deposito doganale del GNL;
- **Il rafforzamento dei controlli doganali** presso punti di ingresso, interconnettori e terminal GNL, nonché il rafforzamento delle attività di intelligence, acquisizione informativa e cooperazione con particolare riferimento alle situazioni a rischio di elusione (gas miscelato, triangolazioni, transiti anomali, utilizzo di infrastrutture appartenenti a entità collegate alla Federazione Russa).

Considerato quanto definito dal D.L. 173/2022, in vigore dal 12 novembre 2022 in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, questa Agenzia procederà a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le autorizzazioni rilasciate, i dinieghi e le revoche eventualmente disposte a seguito di attività di verifica.

L'Autorizzazione di cui alla presente Circolare non sostituisce le autorizzazioni a vario titolo necessarie per l'importazione di Gas Naturale/GNL previste dalla normativa vigente, ivi inclusa l'autorizzazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2026/261, per **Paese di produzione** deve intendersi il Paese di estrazione del gas. Se il gas estratto altrove è poi **liquefatto o rigassificato in Russia, la Russia è considerata Paese di produzione**.

2.2. Divieto di importazione di gas e GNL russo, incluse le miscele (art. 3 Regolamento)

Il Regolamento stabilisce che è vietata l'importazione via *pipeline* di gas **prodotto nella Federazione Russa o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Federazione Russa** (salve le esenzioni transitorie di cui all'art. 4). È, altresì, vietata l'importazione di **GNL prodotto in Russia o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Russia, o ottenuto da gas estratto in Russia**; il divieto si applica **anche alle miscele** per la quota di contenuto russo¹.

Per il **gas importato tramite pipeline**, il divieto riguarda tutto il **gas originato o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Federazione russa**. Ciò significa che tutto il gas estratto in Russia e trasportato attraverso gasdotti nell'UE è soggetto al divieto, indipendentemente dal fatto che sia importato direttamente nell'UE dalla Russia o esportato da un Paese terzo.

Per quanto riguarda il **GNL**, il regolamento chiarisce che il divieto riguarda tutto il gas originato o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Federazione Russa o ottenuto da gas naturale allo stato gassoso estratto nella Federazione Russa. Anche il gas estratto in paesi diversi dalla Federazione Russa che è liquefatto o rigassificato nella Federazione Russa è soggetto a divieto.

Il Regolamento introduce, infine, un **regime transitorio** per le importazioni di gas e GNL che origina o è esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa. Il divieto di importazione di gas e GNL² si applica secondo un regime **e tempistiche differenziate**, in base alla tipologia di contratto e alla sua data di conclusione o modifica.

a. **Contratti a breve termine** (≤ 1 anno), conclusi o modificati³ prima del 17 giugno 2025:

- **GNL, incluse le miscele:** divieto di importazione dal **25 aprile 2026**;
- **Gas via gasdotto:** divieto di importazione dal **17 giugno 2026**.

b. **Contratti a lungo termine** (> 1 anno), conclusi o modificati⁴ prima del 17 giugno 2025:

¹ Le disposizioni introdotte dal Regolamento non pregiudicano i divieti su acquisto/trasferimento/assistenza relativi al GNL russo già introdotti nell'art. 3ra del Reg. (UE) n. 833/2014.

² codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00

³ Fatte salve le modifiche ammesse, di cui all'art. 4 par. 4 Regolamento. (*riduzione dei quantitativi contrattuali; abbassamento dei prezzi e delle tariffe; modificare le clausole di riservatezza; modifiche delle procedure operative; modifiche degli indirizzi delle parti contrattuali; trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate; modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali; oppure per i paesi senza sbocco sul mare, modifiche tra i punti di consegna nazionali.*)

⁴ Fatte salve le modifiche ammesse, di cui all'art. 4 par. 4 Regolamento. (*riduzione dei quantitativi contrattuali; abbassamento dei prezzi e delle tariffe; modificare le clausole di riservatezza; modifiche delle procedure operative; modifiche degli indirizzi delle parti contrattuali; trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate; modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali; oppure per i paesi senza sbocco sul mare, modifiche tra i punti di consegna nazionali.*)

- **GNL:** divieto dal **1° gennaio 2027**;
- Gas via gasdotto: divieto dal **30 settembre 2027**, prorogabile al 1° novembre 2027 per singoli Stati membri.

➤ **Contratti conclusi o modificati (oltre le modifiche ammesse) dopo il 17 giugno 2025:**

Fatte salve le modifiche previste dal Regolamento, tali contratti **non possono beneficiare di alcuna esenzione**. Il divieto si applica, pertanto, a partire dal 18/03/2026.

2.3. Autorizzazione preventiva

L'importazione di gas e GNL⁵ è subordinata al rilascio di un'apposita **autorizzazione preventiva** da parte dell'Autorità doganale nei seguenti casi:

- Importazioni di Gas/GNL di produzione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa ammesse in regime transitorio:** l'autorizzazione andrà richiesta **almeno un mese prima** dell'ingresso nel Territorio doganale dell'Unione;
- Importazioni di Gas/GNL di produzione non russa:** obbligo di autorizzazione preventiva per tutte le importazioni provenienti da Paesi diversi da quelli **esenti**⁶, secondo lo schema adottato dalla Commissione; la richiesta andrà presentata **almeno 5 giorni lavorativi prima** dell'ingresso. Andrà, pertanto, richiesta autorizzazione preventiva per le importazioni di gas prodotto o proveniente da TUTTI i Paesi ad esclusione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 par. 4⁷ del Regolamento (UE) 2026/261. Le importazioni di GNL riferite a miscele andranno sempre autorizzate qualora sia presente GNL prodotto in Paesi differenti da quelli esclusi da obbligo di autorizzazione preventiva.
- Import via punto di interconnessione "Strandzha 1" o altri punti critici individuati dalla Commissione:** obbligo di fornire **prova inequivoca** del Paese di produzione **almeno 7 giorni lavorativi prima** dell'ingresso.

2.4. Obblighi di comunicazione – Transiti, introduzioni in deposito

Quando il Gas naturale/GNL, anche di produzione russa o importato direttamente o indirettamente dalla Russia, è trasportato attraverso l'UE da un Paese terzo a un Paese terzo nell'ambito di un regime di transito, anche ai fini del magazzinaggio in regime di deposito doganale, il titolare del regime è tenuto ad informare l'UADM competente sul luogo di vincolo al regime **almeno 5 giorni** prima, fornendo, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2026/261, le seguenti informazioni:

- il paese di produzione del gas naturale in transito;
- i calendari dei programmi di trasporto previsti o effettivi che specificano il volume, la tempistica e i punti di entrata e di uscita del gas in transito, con granularità giornaliera, se del caso;
- i volumi e i punti di consegna così come previsti nei contratti di fornitura di gas;

⁵ codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00.

⁶ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600335

⁷ Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria, Regno Unito. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600335

d. il contratto tra il venditore o l'acquirente o qualsiasi intermediario e i pertinenti gestori del sistema di trasporto nell'Unione.

La comunicazione andrà trasmessa tramite PEC, almeno **5 giorni** prima dell'ingresso, secondo modello di comunicazione allegato alla presente.

Le informazioni trasmesse saranno impiegate per una verifica, ai sensi dello stesso paragrafo 10, della coerenza dei dati inviati e, in caso sorga il sospetto di essere in presenza di eventuali schemi elusivi ovvero di pratiche di immissione in libera pratica in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento, saranno condivise senza indugio con la Direzione Antifrode.

Le informazioni di cui al presente punto andranno trasmesse secondo modello allegato anche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica⁸ per consentire gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 par. 11 del Regolamento.

3 ITER AUTORIZZATIVO

L'autorizzazione preventiva deve essere richiesta nelle tre fattispecie elencate al precedente **punto 2.3**. Premesso che, in base alle caratteristiche infrastrutturali della rete di trasporto sul Territorio Nazionale, non ricorrono fattispecie di cui al precedente punto 2.3 lettera c), si forniscono di seguito le istruzioni per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni preventive all'importazione di Gas/GNL non prodotto e non esportato, direttamente o indirettamente, dalla Russia, di cui al punto 2.3. lettera b) e alle importazioni di Gas/GNL russo ammesse in regime transitorio, di cui al punto 2.3. lettera a).

3.1 Soggetto obbligato e termini di presentazione dell'istanza

Il Regolamento 2026/261 introduce un **nuovo obbligo** per gli importatori soggetti ad autorizzazione preventiva, consistente nel fornire alle autorità competenti **tutte le informazioni necessarie per stabilire il Paese di produzione, in modo da consentire di individuare eventuali pratiche commerciali elusive degli obblighi unionali**.

Ai fini della presente Circolare, il soggetto obbligato a presentare richiesta di autorizzazione preventiva è **l'importatore (dichiarante), o il suo rappresentante in dogana. Resta inteso che l'autorizzazione viene rilasciata all'importatore.**

L'autorizzazione andrà richiesta, secondo le tempistiche riportate di seguito, all'Autorità Doganale dello **Stato Membro in cui il Gas/GNL sarà immesso in libera pratica**⁹.

In caso di importazioni di Gas/GNL effettuate in Italia, **l'istanza di autorizzazione riferita alla singola operazione di importazione**, da redigere prendendo quale riferimento il modello allegato alla

⁸ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche (MIE) Divisione III – Vettore Gas Naturale Mie@Pec.Mase.Gov.It

⁹ In caso di importazione di GNL originariamente prevista in Italia e successivamente dirottata in altro Stato Membro l'operatore che intenda importare definitivamente il GNL **dovrà richiedere nuova autorizzazione** allo Stato Membro di ingresso.

presente, unitamente a tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, è presentata a mezzo **PEC** all'UADM competente nel luogo in cui verrà presentata la **dichiarazione di importazione**.

Nei soli casi in cui il **soggetto obbligato è titolare dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO)**, sarà possibile **produrre istanza per ottenere un'Autorizzazione Unica** da presentare, diversamente rispetto a quanto indicato nel precedente paragrafo, a mezzo PEC **presso il medesimo Ufficio locale competente per la gestione dell'autorizzazione AEO, anche se le importazioni potranno essere effettuate presso altri uffici**. In tali casi, sarà cura del soggetto obbligato precisare nella PEC di trasmissione dell'istanza quali Uffici saranno interessati dalle operazioni di importazione della specie. A tal riguardo, l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione avrà cura di informare i menzionati uffici dell'esito del procedimento amministrativo in questione.

Si ricorda che l'autorizzazione **sarà indispensabile a decorrere dal 18 marzo 2026**, anche con riferimento alle importazioni da effettuarsi in ragione di **contratti in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento**, riferiti a GNL e Gas prodotto o proveniente da Paesi diversi da quelli esenti¹⁰.

Le Richieste di Autorizzazione dovranno essere presentate secondo le tempistiche riportate di seguito:

a) Importazioni di Gas o GNL prodotto o proveniente da Paesi non esentati - Possibilità di Autorizzazione Unica per i soli soggetti AEO

Per le importazioni di Gas naturale o GNL **prodotto o proveniente da Paesi NON esentati** effettuate nell'ambito di contratti di fornitura, indipendentemente dalla loro durata¹¹, la richiesta di autorizzazione unica potrà essere presentata – dai **soli soggetti AEO** - **almeno 30 giorni lavorativi prima della data di previsto avvio delle operazioni di importazione e di presentazione della prima dichiarazione, inoltrando istanza all'UADM competente per la gestione dell'autorizzazione AEO**.

Il richiedente dovrà attestare che non vi saranno variazioni nelle modalità di trasporto del Gas/GNL dal Paese di produzione fino all'immissione in libera pratica per l'intera durata contrattuale. In tal modo, l'Autorizzazione rilasciata potrà avere validità per la totalità delle operazioni effettuate nella durata del contratto. Non sarà, pertanto, necessario chiedere ulteriori autorizzazioni prima di ciascuna importazione.

Resta inteso che **l'operatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'UADM competente per il rilascio dell'autorizzazione qualsivoglia variazione contrattuale e qualunque modifica nelle modalità di approvvigionamento o trasporto** del prodotto importato nell'ambito del contratto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica.

b) GNL o gas naturale prodotto o proveniente da Paesi non esentati - Autorizzazione per singola importazione

¹⁰ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600335

¹¹ Superiori e inferiori a un anno.

In caso di importazioni **di gas naturale o GNL prodotto o proveniente da Paesi NON esentati**, la richiesta di autorizzazione andrà presentata **entro 5 giorni lavorativi dalla data di prevista importazione**. In tal caso, l'autorizzazione rilasciata avrà **validità esclusivamente per la singola operazione di importazione**.

c) Importazioni di Gas/GNL di produzione russe o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa ammesse in regime transitorio

Per tali tipologie di operazioni non sarà possibile richiedere autorizzazione unica. L'autorizzazione riferita alla singola operazione andrà richiesta **almeno un mese prima** dell'ingresso nel Territorio doganale dell'Unione, all'UADM in cui verrà presentata la dichiarazione di importazione.

3.2. Modalità di presentazione dell'istanza

In **tutti i casi di cui al punto 3.1 lettera a), b), c)** la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata tramite PEC all'UADM competente e al MASE, allegando all'istanza:

- **Documento di identità** del richiedente;
- **Relazione tecnica**, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante:
 - La data di conclusione del contratto di fornitura e la sua durata;
 - L'identità di tutte le parti del contratto di fornitura di GAS o GNL, inclusi eventuali intermediari;
 - I quantitativi appaltati;
 - Il luogo di estrazione del Gas/GNL e la descrizione della *supply chain* contenente una sintesi delle informazioni presenti nella dichiarazione del produttore e nella clausola d'origine di cui ai punti successivi;
 - **[per le sole importazioni GNL]** Il luogo di liquefazione/rigassificazione del GNL, il porto di primo carico e l'indicazione delle navi rigassificatrici impiegate per il trasporto, in modo da consentire di verificare che le stesse non siano incluse nella cd. "Flotta Ombra" impiegata dalla Federazione Russa¹²;
 - **[per le sole istanze di Autorizzazione Unica-AEO]** Attestazione che le circostanze di approvvigionamento e trasporto non subiranno variazioni per l'intera durata del contratto, eventualmente documentata producendo contratti di trasporto o altra documentazione pertinente. Nonché impegno a comunicare tempestivamente qualsivoglia modifica delle circostanze di approvvigionamento e trasporto;
 - **[per le sole istanze di Autorizzazione Unica - AEO]** Indicazione del programma di consegna, ovvero il calendario o il piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica le quantità di gas che devono essere consegnate da un venditore e ricevute da un acquirente in intervalli di tempo definiti, compresi i tempi, l'ubicazione e le condizioni di consegna, come stabilito in un contratto di fornitura o in eventuali procedure operative correlate.
- **Dichiarazione del produttore** debitamente sottoscritta (*Producer's Declaration* o *Upstream Production Statement*) riportante:

¹² Al riguardo verranno fornite separate istruzioni da parte della Direzione Centrale Antifrode.

- Informazioni sul giacimento o sul bacino di estrazione, incluso il Paese in cui gli stessi sono situati;
 - Volumi prodotti e quota allocata al venditore;
 - Terminale di liquefazione (per il solo GNL).
- **Estratto del contratto di fornitura** (sia esso riferito a GNL o a fornitura tramite pipeline) riferito alla sola **clausola di origine** da cui si evinca Paese di produzione, bacino upstream, flussi logistici fino al punto di consegna contrattuale (FOB¹³/DES¹⁴ per GNL). Tali informazioni, anche qualora non presenti nel contratto di fornitura, andranno comunque inserite nella relazione tecnica di cui al punto precedente.

Nei casi di cui al punto 3.1 lettera c), riferito alle **importazioni di gas russo ammesse in regime transitorio**, andranno fornite anche tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni stabilite all'articolo 4 Regolamento (UE) 2026/261 sono soddisfatte. In particolare, andranno fornite le seguenti informazioni:

- la data della conclusione del contratto di fornitura di gas;
- la durata del contratto di fornitura di gas;
- i quantitativi contrattuali, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso;
- l'identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell'Unione, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
- per le importazioni di GNL, il luogo di liquefazione e il porto di primo carico;
- per le miscele, la documentazione comprovante le quantità di gas naturale originarie della Federazione Russa o esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa e le quantità di gas naturale che provengono da altri paesi di origine, contenute nella miscela, e le informazioni che definiscono il processo di miscelazione;
- i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo;
- documentazione attestante qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data della modifica, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas;
- qualora sia richiesta un'esenzione temporanea a norma dell'articolo 4 e il prezzo del gas naturale sia stato modificato il 17 giugno 2025 o successivamente, le informazioni fornite dovranno includere anche informazioni sulla modifica del prezzo.

3.3. Attività a cura degli UADM

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione è **escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 L. 241/1990.**

Ricevute le istanze gli UADM provvederanno a verificare:

¹³ Free on Board – Punto di consegna alla partenza, al terminal di liquefazione

¹⁴ Delivered Ex Ship – Punto di consegna all'arrivo, al terminal di rigassificazione

a. Per **tutte** le autorizzazioni riferite a gas non prodotto e non proveniente dalla Federazione Russa:

- La **corretta compilazione dell'istanza** secondo modelli allegati o comunque riportanti tutte le informazioni previste, nonché la presenza di tutta la documentazione di cui al punto 3.2;
- La **coerenza formale tra le informazioni fornite nella relazione tecnica e la documentazione** a supporto (Dichiarazione del produttore, Estratto del contratto di fornitura);
- La presenza di eventuali controlli e/o accertamenti con esito difforme riferiti alle pregresse importazioni di Gas naturale o GNL effettuate dal medesimo operatore¹⁵.

b. Per le sole **autorizzazioni uniche-AEO** aventi validità per plurime operazioni di importazione effettuate nell'ambito del medesimo contratto di fornitura, l'UADM rilascerà autorizzazione previa verifica:

- di quanto dettagliato al precedente **punto a.**;
- della qualifica di Autorizzazione AEO in capo al richiedente;
- della completezza degli elementi informativi richiesti per la relazione tecnica (vedi punto 3.2).

L'UADM provvederà, inoltre, ad acquisire il parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dovrà essere richiesto, in particolare, di valutare la clausola di origine contrattuale e di segnalare eventuali incoerenze tra quanto dichiarato dall'operatore e le informazioni già in possesso del Dicastero. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi contratti di fornitura di durata >1 anno, nell'ambito della richiesta di parere inoltrata al MASE, saranno acquisite anche le risultanze dell'istruttoria condotta dal Dicastero per la verifica del requisito della provenienza, così come stabilito per le autorizzazioni di cui all'art. 3 D.lgs 164/2000. **In assenza di riscontro da parte del MASE l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.** Di tale circostanza e della conseguente impossibilità di avviare le operazioni di importazione alla data prevista sarà data tempestiva comunicazione al richiedente.

c. Per le sole autorizzazioni relative a **importazioni di Gas/GNL di produzione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa** ammesse in regime transitorio verrà verificato il rispetto dei requisiti indicati all'art. 4 e all'art. 5 par. 1 del Regolamento 2026/261.

3.3.1 Rilascio dell'autorizzazione

A seguito di positiva verifica di quanto indicato al punto precedente e, in ogni caso, prima della data prevista di importazione così come dichiarata dall'istante, l'UADM competente rilascerà autorizzazione all'importazione.

Il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica eventuali successive attività di controllo da effettuarsi all'atto dell'importazione, come da circuito doganale di controllo.

¹⁵ Queste informazioni sono utili per identificare, in fase di rilascio, eventuali aree particolarmente critiche sulle quali porre specifica attenzione ai fini del rilascio.

Nel caso in cui la **documentazione prodotta risulti completa e coerente**, l'autorizzazione sarà rilasciata **entro 5 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza in caso di autorizzazione riferita alla **singola operazione di importazione** ed **entro 30 giorni** dalla ricezione dell'istanza in caso di **autorizzazione unica-AEO riferita a plurime operazioni di importazione** effettuate dal medesimo operatore nell'ambito di un unico contratto di fornitura.

3.3.2 - Sospensione del procedimento

Qualora la documentazione fornita fosse incompleta e l'UADM ritenesse **indispensabile** richiedere, sulla base delle informazioni acquisite, ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2026/261, ulteriore documentazione, l'importazione **NON potrà considerarsi autorizzata e non dovrà avere luogo**. Di tale circostanza, della conseguente sospensione dei termini del procedimento e dell'impossibilità di procedere con l'importazione alla data comunicata nell'istanza, sarà data immediata comunicazione al richiedente nella stessa richiesta di integrazione documentale o, qualora sia necessario un parere tecnico da parte di altro Ente/Amministrazione, con autonomo atto. Tale comunicazione o l'eventuale richiesta di integrazione documentale sarà contestualmente inoltrata, per conoscenza, alla Direzione Antifrode e al MASE¹⁶.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per le importazioni di GNL per le quali, sulla base delle informazioni fornite dall'operatore, dovessero permanere dubbi in merito alla provenienza o al Paese di produzione, l'UADM potrà richiedere la seguente documentazione integrativa:

- **dati di localizzazione della nave GNL (AIS)**, per verificare che il carico provenga effettivamente dal terminal di liquefazione dichiarato;
- **Documenti di trasporto** come *Bill of Lading* e *Cargo Manifest*, che indicano da quale terminal di liquefazione è partito il carico;

Si evidenzia che ciò che rileva, ai fini del Regolamento (UE) 2026/261, è, oltre alla provenienza, l'effettivo Paese di produzione delle merci. Pertanto, il certificato di origine, seppur utile in talune circostanze a determinare il Paese di produzione del Gas/GNL, non è documento sufficiente a dimostrarne la provenienza e non potrà, pertanto, sostituire la documentazione (dichiarazione del produttore, clausola di origine contrattuale) indicata al precedente **punto 3.2**.

3.3.3 - Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata e dovrà essere notificato provvedimento di diniego da cui si evidenzia l'impossibilità di procedere con l'operazione di importazione alla data prevista qualora:

- Il richiedente non fornisca le informazioni obbligatorie ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ovvero il richiedente, a seguito di richiesta di integrazione documentale, non fornisca entro i termini previsti le informazioni richieste e necessarie a valutare che il Gas/GNL non sia prodotto o non provenga, direttamente o indirettamente, dalla Federazione Russa;

¹⁶ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche (Mie) Divisione III – Vettore Gas Naturale Mie@Pec.Mase.Gov.It

- dalle informazioni acquisite in merito alla supply chain, ai contratti di trasporto e ai mezzi impiegati non si riesca a determinare il luogo di produzione ovvero si evidenzi la **provenienza russa** del Gas/GNL importato.

Il provvedimento riporterà la sintetica indicazione delle motivazioni che hanno portato al diniego dell'istanza e sarà inoltrato alla Direzione Centrale Antifrode e al MASE.

3.4 Revoca dell'Autorizzazione unica

Le Autorizzazioni uniche, idonee ad autorizzare le operazioni effettuate nell'ambito di un unico contratto di fornitura possono, in qualunque momento, essere revocate dall'UADM che le ha emesse se non sono conformi alle norme in vigore o se non risultano più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la loro adozione. Le stesse sono revocate, inoltre, se non sono compatibili con una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale UE.

In particolare, andranno revocate:

- le autorizzazioni uniche riferite ad un contratto precedentemente autorizzato, qualora, in fase di controllo, dovessero emergere difformità tra quanto dichiarato dal richiedente in merito alla provenienza o al Paese di produzione del GNL/Gas naturale e quanto accertato. In tal caso l'Ufficio procederà ad avviare il procedimento di revoca, informandone il destinatario e, per conoscenza, la Direzione Centrale Antifrode e il MASE;
- le autorizzazioni uniche riferite ad un contratto precedentemente autorizzato, qualora il titolare di autorizzazione comunichi che le circostanze di trasporto sono mutate e non risultano univoche per la totalità delle operazioni di importazioni che prevede di effettuare. In tal caso l'autorizzazione andrà revocata e verrà comunicata all'operatore l'esigenza di procedere con singole richieste di autorizzazione da effettuarsi almeno 5 giorni lavorativi prima della prevista importazione del Gas/GNL;
- le autorizzazioni uniche rilasciate a soggetti la cui autorizzazione AEO viene, per qualsivoglia ragione, temporaneamente sospesa o definitivamente revocata.

A decorrere dalla data di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica, le successive importazioni riferite al contratto oggetto di autorizzazione NON potranno considerarsi autorizzate e non potranno, pertanto, avere luogo salvo che non venga richiesta e rilasciata una nuova autorizzazione a effettuare la singola operazione di importazione.

4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Come di consueto, in vigenza di norme unionali che prevedono adempimenti connessi con specifiche modalità dichiarative, sono stati creati alcuni codici documento visibili in TARIC, che dovranno essere inseriti nei *data element* previsti dal tracciato dichiarativo per garantire il corretto funzionamento del sistema.

a. Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti autorizzati ad effettuare una **singola importazione di Gas/GNL**

Il codice documento **24AO “Autorizzazione singola operazione** importazione Gas/GNL”, che consente di attestare il possesso della di autorizzazione ad effettuare singole importazioni di Gas/GNL da Paesi NON esentati.

Il Codice documento 24AO costituisce autocertificazione del possesso dell’autorizzazione all’importazione da inserire nel fascicolo elettronico della dichiarazione.

In caso di controllo documentale l’UADM competente potrà verificare la coerenza numerica tra il numero di dichiarazioni di importazioni effettuate dal medesimo dichiarante inserendo il codice documento 24AO con cui l’operatore autocertifica il possesso di autorizzazione valida per la singola operazione di importazione e il numero di autorizzazioni rilasciate.

b. Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti in possesso di autorizzazione unica idonea a coprire più importazioni effettuate dal medesimo soggetto nell’ambito di un unico contratto

Il codice documento **22AO “Autorizzazione Unica** contrattuale importazione Gas/GNL”, che consente la verifica immediata del possesso della qualifica di dichiarante autorizzato ad effettuare importazioni di Gas/GNL da Paesi NON esentati.

Il Codice Documento 22AO costituisce autocertificazione del possesso dell’autorizzazione Unica all’importazione da inserire nel fascicolo elettronico della dichiarazione e dovrà essere indicato in tutte le dichiarazioni di importazione, anche cumulative, effettuate dal medesimo soggetto e riferite al medesimo contratto autorizzato con Autorizzazione Unica.

c. Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti che effettuano importazioni di Gas/GNL prodotto e proveniente da Paesi esentati

In tutti i casi di importazioni di Gas/GNL da parte di soggetti non in possesso di autorizzazione, sarà necessario indicare in dichiarazione doganale la motivazione che consente l’importazione in deroga. In particolare, l’importatore o il suo rappresentante potrà inserire il codice documento **23AO “Importazioni Gas/GNL Paesi Esentati”**, con il quale si autocertifica che la dichiarazione di importazione è riferita ad importazioni di Gas/GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati.

5 MONITORAGGI

Gli UADM dovranno trasmettere, con cadenza mensile, agli Uffici Tecnici delle Direzioni Territoriali:

- elenchi riepilogativi delle autorizzazioni concesse mensilmente secondo prospetto allegato. In caso di revoca di autorizzazioni uniche precedentemente rilasciate, le tabelle di monitoraggio dovranno indicare l’avvenuta revoca e gli estremi del provvedimento di revoca.

- elenchi riepilogativi delle operazioni di transito e immissione in deposito di gas comunicate dagli operatori, in cui sia indicato se il Gas/GNL è prodotto in Russia o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Federazione Russa.

Gli Uffici Tecnici delle Direzioni Territoriali aggregheranno i dati e provvederanno a trasmettere, entro i primi 15 giorni del mese successivo, prospetti riepilogativi unici per l'intera Direzione alla Direzione Antifrode e alla Direzione Dogane. I prospetti trasmessi riporteranno anche le Autorizzazioni rilasciate nei mesi precedenti rispetto a quelli di invio, per dare atto di eventuali revoche delle Autorizzazioni uniche rilasciate in precedenza.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le informazioni di natura contrattuale ricevute, scambiate o trasmesse **in conformità alla presente Circolare e al Regolamento (UE) 2026/261** includono anche alcuni dati personali comuni (nominativi, documenti di identità, indirizzi di posta elettronica certificata o altro) indispensabili al raggiungimento delle finalità delineate dal regolamento (UE) 2026/261.

Tutti i dati gestiti saranno accessibili esclusivamente al personale incaricato del rilascio dell'autorizzazione, delle attività di controllo o monitoraggio. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto professionale. L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità coinvolte nell'attuazione del Regolamento. Tali informazioni coperte dal segreto professionale non sono divulgate ad altre persone o autorità, salvo in virtù di disposizioni stabilite dal diritto dell'Unione o nazionale.

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) recante disposizioni a protezione dei dati personali, l'Agenzia è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti nell'ambito del procedimento di autorizzazione o degli obblighi di comunicazione e deve garantire la sicurezza del trattamento e il rispetto dei principi di integrità e riservatezza, liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione.

Considerato quanto disposto dal Regolamento (UE) 2026/261 in merito all'impiego dei dati oggetto di monitoraggio anche per finalità connesse alla Sicurezza Energetica Nazionale ed Europea, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Salvo diversa disposizione normativa che limiti l'ambito di applicazione del GDPR, i dati raccolti in fase istruttoria saranno eliminati trascorsi 10 anni dall'ultima operazione di importazione cui l'autorizzazione si riferisce.

I dati personali in questione saranno comunicati alle autorità di cui all'articolo 7, comma 5 del regolamento (UE) 2026/261 nonché alle forze di polizia e alle altre autorità nazionali o unionali cui sia possibile trasferirli nel rispetto dei dettami del GDPR.

Quest'Agenzia si riserva di fornire ulteriori indicazioni all'esito del coordinamento in essere con gli attori coinvolti.

*** ***** ***

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

Il Direttore Centrale
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente